

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste le proprie deliberazioni

- n. 1404/2000 avente per oggetto "Approvazione delle Linee-guida per l'attuazione della sperimentazione del percorso formativo integrato relativo alla figura professionale di Operatore Socio Sanitario", esecutiva ai sensi di legge;

- n. 986/2001 avente per oggetto "Attuazione delle linee guida di cui alla delibera G.R. 1404/00 e recepimento dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni in relazione al profilo dell'Operatore Socio Sanitario: approvazione del modello regionale di formazione iniziale per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario e del relativo schema di convenzione tipo";

- n. 2395/2001 recante "Criteri e modalità di riconoscimento dei crediti formativi per l'accesso alla formazione iniziale per OSS, in attuazione della delibera G.R. 986/01 e dell'Accordo sancito in conferenza Stato-Regioni relativo all'OSS";

- n. 238/2002 avente per oggetto "Composizione Commissione d'esame per il rilascio della qualifica di Operatore Socio Sanitario, in attuazione dell'art. 1, comma 2, dell'Accordo sancito in Conferenza Stato Regioni relativo all'OSS e della delibera di G.R. 986/2001";

- n. 1979/2002 recante "Criteri e modalità per la riqualificazione sul lavoro per Operatore Socio Sanitario, in attuazione delle linee guida approvate con delibera di G.R. 1404/2000";

Ricordato inoltre che con ulteriore propria deliberazione n. 1980/2002 viene stabilito il riconoscimento di equipollenza delle due qualifiche OTA e ADB, possedute dallo stesso soggetto, con la qualifica di Operatore Socio Sanitario;

Precisato che, in relazione e a completamente di quanto già disposto con la propria deliberazione n. 1980/2002 di cui sopra, si ritiene opportuno, al fine di favorire la mobilità nel territorio nazionale degli operatori in possesso del

doppio titolo OTA-ADB, individuare le modalità per il rilascio dell'attestato di qualifica di OSS;

Precisato che, in riferimento all'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 febbraio 2001 che attribuisce competenza in materia alle singole regioni, il rilascio dell'attestato di qualifica OSS, sarà riservato esclusivamente ai soggetti in possesso:

- della qualifica di OTA rilasciata ai sensi del DM 295/91;

- della qualifica di ADB conseguita in Regione Emilia-Romagna;

Precisato che il rilascio dell'attestato di qualifica OSS ai soggetti in possesso del doppio titolo OTA-ADB, come su indicato, avverrà a cura o delle Amministrazioni Provinciali o della Amministrazione Regionale, a seconda della titolarità dei piani formativi relativi alla qualifica di Addetto all'Assistenza di Base a suo tempo approvati;

Ritenuto che il rilascio dell'attestato di qualifica OSS da parte delle singole Amministrazioni Provinciali o Regionale potrà avvenire su richiesta del singolo e sulla base di un accertamento documentale delle qualifiche da esso possedute (di OTA e di ADB, quest'ultima conseguita in Regione Emilia-Romagna, come già sopra precisato);

Ritenuto che, in relazione agli attestati di qualifica che verranno rilasciati ai possessori del doppio titolo, il "Presidente della Commissione Esaminatrice" sarà rappresentato da un funzionario provinciale o regionale di norma facente parte dell'elenco regionale dei presidenti di commissione;

Precisato che, al fine di garantire un'omogeneità sul territorio regionale in ordine ai contenuti da riportare sugli attestati di qualifica, saranno rese disponibili ulteriori indicazioni per la compilazione dei certificati stessi, a cura del Servizio Formazione Professionale della Regione;

Ritenuto che gli operatori in possesso del titolo OTA e di altra qualifica a valenza socio-assistenziale non conseguita in Regione Emilia-Romagna dovranno:

- chiedere il riconoscimento di equipollenza dei due titoli all'OSS (e l'eventuale rilascio dell'attestato di qualifica) presso la Regione che ha rilasciato loro la qualifica a valenza socio-assistenziale;

- chiedere il riconoscimento di crediti in Regione Emilia-Romagna, secondo le normative vigenti (L.R. 12/2003 e conseguenti disposizioni attuative), con la possibilità di eventuale ammissione diretta all'esame per il conseguimento della qualifica di OSS;

- Sentito il parere delle parti sociali e delle Amministrazioni provinciali;

Viste inoltre :

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia Romagna;

- la propria deliberazione n. 447 del 24/03/2003 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale alla Cultura, Formazione e lavoro, Dr.ssa Cristina Balboni ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della deliberazione di Giunta n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore competente per materia

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di integrare la propria deliberazione n. 1980/2003 e di procedere, per le motivazioni citate in premessa, al rilascio dell'attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario ai soggetti in possesso delle due sottoelencate qualifiche:

- qualifica di OTA rilasciata ai sensi del DM 295/91;

- qualifica di ADB conseguita in Regione Emilia-Romagna;

2. di definire le modalità per il rilascio dell'attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario come segue:

- il rilascio dell'attestato di qualifica OSS ai soggetti in possesso del doppio titolo OTA-ADB, come su indicato, avverrà a cura o delle singole Amministrazioni Provinciali o della Amministrazione Regionale, a seconda della titolarità dei piani formativi relativi alla qualifica di Addetto all'Assistenza di Base a suo tempo approvati;

- il rilascio dell'attestato di qualifica OSS da parte delle Amministrazioni sopracitate potrà avvenire su richiesta del singolo e sulla base di un accertamento documentale delle qualifiche da esso possedute (di OTA e di ADB, quest'ultima conseguita in Regione Emilia-Romagna);

- di stabilire che, in relazione agli attestati di qualifica che verranno rilasciati ai possessori del doppio titolo, il "Presidente della Commissione Esaminatrice" sarà rappresentato da un funzionario provinciale o regionale di norma facente parte dell'elenco regionale dei presidenti di commissione;

3. di stabilire che gli operatori in possesso del titolo OTA e di altra qualifica a valenza socio-assistenziale non conseguita in Regione Emilia-Romagna dovranno:

- chiedere il riconoscimento di equipollenza dei due titoli all'OSS (e l'eventuale rilascio dell'attestato di qualifica) presso la Regione che ha rilasciato loro la qualifica a valenza socio-assistenziale

- chiedere il riconoscimento di crediti in Regione Emilia-Romagna, secondo le normative vigenti (L.R. 12/2003 e conseguenti disposizioni attuative), con la possibilità di eventuale ammissione diretta all'esame per il conseguimento della qualifica di OSS;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

---